

REGOLAMENTO DELL' ATTIVITA' DI AMBASCIATORE DELLA FISARMONICA

ART. 1

Il Comune di Castelfidardo adotta il presente regolamento per il conferimento del titolo di ambasciatore della fisarmonica, che costituisce un riconoscimento nei confronti di fisarmonicisti italiani o stranieri che nello svolgimento della loro normale attività professionale si distinguono per le loro capacità.

ART. 2

Il conferimento del titolo di cui all'art. 1 ha valore simbolico con la finalità di contribuire mediante la propria attività a promuovere a livello nazionale ed internazionale l'immagine di Castelfidardo quale città della Fisarmonica, della musica e dell'ingegno.

ART. 3

Per le finalità di cui ai precedenti articoli, è istituito uno speciale segno di riconoscimento rappresentato da un mostrina che verrà collocata sulla cinghia che regge la fisarmonica nel quale è raffigurata la bandiera italiana ed il logo del Comune di Castelfidardo.

ART. 4

Il titolo di ambasciatore della fisarmonica è conferito dal Consiglio Comunale, di norma con cadenza annuale, e nel numero di almeno uno all'anno, mediante solenne celebrazione. In occasione della suddetta celebrazione ai Consiglieri Comunali, convocati ai sensi dell'art. 48 del vigente "Regolamento comunale per le adunanze", non sarà riconosciuto alcun gettone di presenza.

ART. 5

Le candidature possono essere inoltrate dai membri della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, da Enti, Istituzioni, Associazioni che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di individuare fisarmonicisti con capacità e qualità pubblicamente riconosciute di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Le proposte di candidature devono essere fatte pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Le candidature pervenute vengono valutate dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

ART. 6

La nomina di cui all'art. 4 è deliberata dal Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri aventi diritto, al quale sono trasmesse le candidature valutate dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

ART. 7

Il conferimento avviene con la consegna di un attestato, sottoscritto dal Sindaco e dall'Assessore alla Cultura, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'albo per la concessione del titolo di "Ambasciatore della fisarmonica".

La registrazione avrà luogo solo dopo esplicita accettazione da parte del candidato e comunque dopo la cerimonia di conferimento.

Il titolo di Ambasciatore può essere assegnato solo una volta alla medesima persona.

Nel caso di rinuncia al titolo di ambasciatore della fisarmonica non sarà dato corso alla registrazione.

ART. 8

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione.